

magazine
recupero e conservazione

focus on

Progettare i restauri
Il ruolo del Restauratore di Beni Culturali



ISSN 2283-7558

ottobre 2025

FOCUSon

Progettare i restauri *Il ruolo del Restauratore di Beni Culturali*

- 5 **Premessa**
- 6 **Progettare i restauri. Il ruolo del restauratore di BB.CC.**
di Paolo Gasparoli
[tratto da recuperoeconservazione_magazine184 novembredicembre2024]
- 12 **Progettare i restauri**
di Alessandra Franzone
- 16 **Spunti di riflessione sul progetto di restauro tra complessità operativa, patrimonio condiviso e prospettive umanistiche**
di Luigi Oliva
- 18 **Restauro architettonico: per un progetto di qualità**
Il contributo della Società Italiana per il Restauro dell'Architettura
di Renata Picone
- 22 **Il ruolo del restauratore: un approccio integrato alla problematiche conservative**
di Daniela Russo
- 24 **Interventi di manutenzione e restauro sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici**
di Roberto Cecchi
- 30 **Il restauratore e l'architetto che non c'è**
di Cesare Feiffer
- 36 **Architetti e restauratori**
Riflessioni su alcune cose da mettere a posto
di Gianfranco Pertot
- 42 **Quanti e quali soggetti per una tutela attiva?**
Qualche considerazione sul nuovo ruolo dei restauratori
di Riccardo Dalla Negra



Architetti e restauratori Riflessioni su alcune cose da mettere a posto

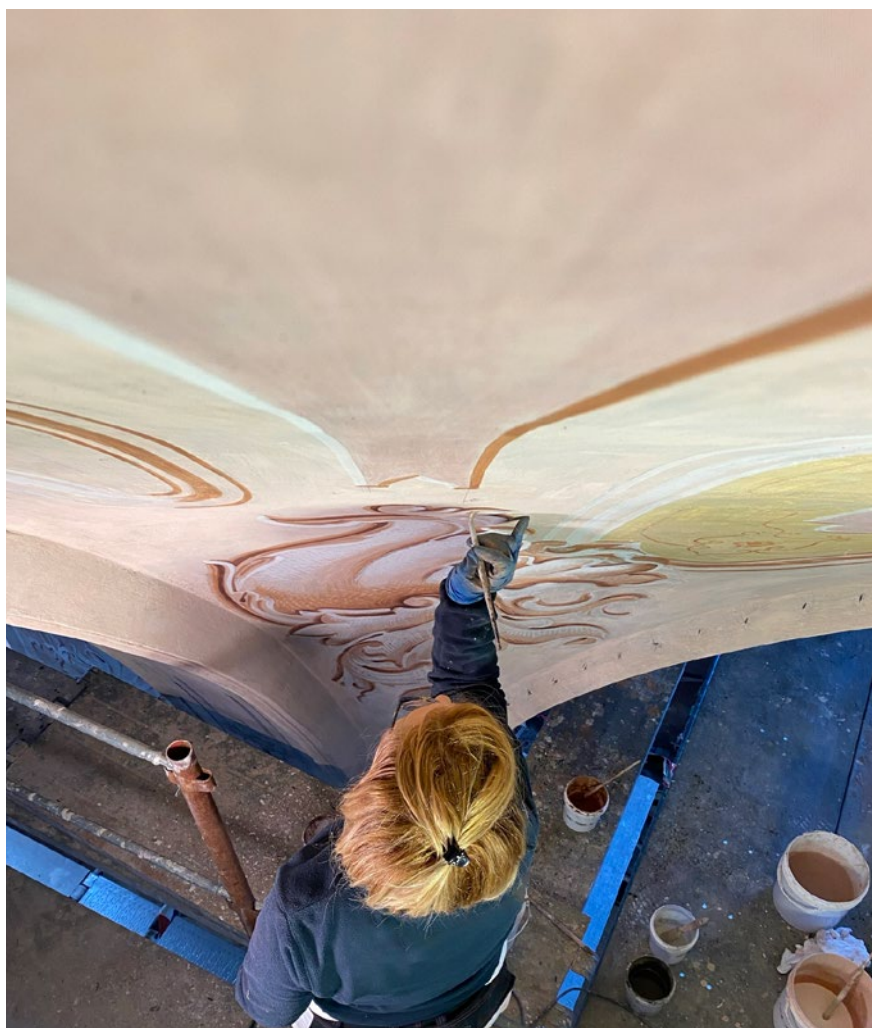
Gianfranco Pertot
Architetto, Professore Associato di Restauro
architettonico, docente alla Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio al Politecnico di Milano
gianfranco.pertot@polimi.it

Nelle varie fasi del progetto e del cantiere sul costruito esistente si trovano ad agire – potremmo dire da sempre – operatori con competenze talora sovrapponibili. Conseguentemente si è assistito negli anni a rivendicazioni, seguite da chiusure e concessioni, sulle prerogative e sugli ambiti di azione da ritenersi esclusivi delle diverse figure professionali coinvolte. Interessa sottolineare innanzitutto che queste iniziative sono andate di pari passo con una rilevante azione di precisazione del territorio interessato da interventi di restauro (in un certo senso l'hanno di volta in volta sollecitata).

La storia delle reciproche rivendicazioni ha avuto avvio, come è noto, con l'annosa controversia fra architetti e ingegneri in tema di competenza sull'intervento su edifici esistenti sottoposti a tutela. Questa diatriba è stata a lungo giocata sull'interpretazione da dare al R.D. 2527/1925 (*“Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”*) ed è stata risolta sostanzialmente a favore degli architetti (la Circolare n. 53 del 18 aprile 2024 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ricostruisce l'iter delle lunghe vertenze, ribadendone gli esiti). Inizialmente ci si limitò a cercare di definire a chi dovesse essere attribuita la competenza esclusiva sulla progettazione e direzione delle *“opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 364/1909 per l'antichità e le belle arti”* (ossia i beni di interesse pubblico, e come tali vincolati).

In seguito, a ruota dell'evoluzione del dibattito in ambito comunitario, si è invece estesa al più ampio campo degli *“immobili di interesse artistico”* (Direttiva Europea 85/384/CEE).

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ha poi allargato l'orizzonte dei beni culturali fino a comprendere tutte le *“testimonianze materiali avente valore di civiltà”* attorno alle quali si definisce l'identità della collettività, il che le connota quindi anche di valore sociale. E alcune sentenze ne hanno tenuto conto, per esempio TAR Lazio Roma sez. II n. 7997/2011, che ha assegnato alla competenza esclusiva di un professionista (sempre l'architetto) anche l'intervento su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino comunque rilevante interesse artistico. In questo quadro in continua evoluzione è stata parimenti riconosciuta la necessità di conferire ruoli ufficiali ad altre professioni tecniche altamente specializzate, in grado non solo di applicare le tecniche di restauro ma anche di predisporre e gestire il progetto di intervento. Tutto ciò, sia ben chiaro, sempre negli angusti confini dell'opera pubblica.



Il Legislatore, sulla scorta delle leggi quadro sugli appalti pubblici, a partire dalla legge cosiddetta Merloni 109/1994, e soprattutto attraverso il passaggio fondamentale del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (art. 29 e art. 182) e del Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori (DM 86/2009), ripresi in parte anche del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha quindi riconosciuto ai restauratori prerogative esclusive in tema di intervento (esecuzione, progetto, direzione) sui *"beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici"*. Facendo in questo modo rientrare nel più generale progetto sul costruito esistente un'attività fino ad allora svolta in grande autonomia da (relativamente) pochi professionisti, privi di un albo, di un ordine professionale, di regole riguardo alla loro formazione e certificazione, operanti sotto il controllo di una soprintendenza specifica (ai beni storico-artistici, musei e gallerie), in auge per quasi un secolo e gestita sostanzialmente dagli storici dell'arte. Tutte condizioni indubbiamente particolari alle quali negli ultimi anni si è cercato, con risultati ancora parziali, di dare maggiore equilibrio e uniformità.

Tornando alle prerogative riconosciute dalle sopravvenute normative non possono non sorgere perplessità sulla definizione di *"superfici decorate di beni architettonici"*, che è solo apparentemente intuitiva, inutilmente limitante ed anche in contrasto con altre definizioni normative e asseriti metodologici. Da dove discende questa anacronistica definizione?

Da un retaggio ancora presente in gran parte della cultura nazionale, che continua a pagare un tributo al ruolo egemone che la storia dell'arte e i suoi studiosi hanno giocato sul tema delle superfici dipinte, mantenendo viva però un'attitudine alla selezione di interesse basata su criteri estetici.

La contagiosa abitudine ai motori di ricerca (ora gestiti direttamente dall'IA) ci restituisce all'istante una definizione lessicale di superficie decorata che si applica infatti alle superfici trattate in modo da aumentare la loro qualità estetica. Definizione difettiva e indefinita. Sappiamo tutti infatti, e lo si ripete da decenni, che il fattore estetico è scevro da qualsiasi valenza di oggettività e non può pertanto connotarsi operativamente. Chi può decidere oggettivamente il livello della qualità estetica di una superficie?

Nessuno. Ricompare quindi il potenziale conflitto fra valore estetico e valore storico, che andrebbe risolto una volta per tutte a favore di quest'ultimo, accreditando definitivamente la nozione di *"superficie storicizzata"* in luogo di *"superficie decorata"*. Ci si andrebbe ad allineare con l'articolo 2 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (definizione di beni culturali) e con l'Allegato II.18 (art. 1, comma 2.c) del Codice dei contratti pubblici che prevede, in attesa di nuovo regolamento, che per interventi su beni culturali il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) contenga una scheda tecnica redatta da un restauratore di beni culturali che individui e classifichi *"le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento"*, da sottoporre all'approvazione del soprintendente competente. Nonostante questa apertura, anche nell'attestazione SOA non si va oltre la definizione di interesse di *"superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale"* (categoria d'opera specializzata OS2-A), malgrado una generica apertura, nella declaratoria, ai materiali lapidei e altri supporti.



Restare nel campo semantico della mera superficie decorata esclude la manutenzione, la conservazione, il restauro per molti altri elementi della pelle di un manufatto esistente: un intonaco a marmorino (forse) sì, un comune intonaco settecentesco no? E che dire dei lapidei non lavorati, laddove solo il restauratore è in grado di garantire la conservazione, per esempio, delle tracce della lavorazione effettuata a pie' d'opera o in opera? O di una stratigrafia ultracentenaria di tinte e pellicole pittoriche, priva di rilevanza artistica in sé ma prezioso atlante del gusto nell'abitare e degli ambienti tecnici che lo hanno tradotto in essere sul piano delle cromie, dei pigmenti, dei leganti e degli attrezzi e delle pratiche utilizzate?

Non si tratta quindi solo di una questione nominale – superficie decorata *versus* superficie storicizzata – che possa risolversi con un maggiore affinamento (o moltiplicazione) dei termini, dal momento che ogni tentativo di usare una parola o un aggettivo ritenuto migliore o più calzante porta statisticamente a escludere altre parole, altri aggettivi (e le azioni che questi indirizzano).

Meglio sarebbe piuttosto mirare ad ampliare l'orizzonte degli strumenti e delle azioni, come si è fatto per altri campi, dove si riscontra da tempo un vero e proprio ribaltamento di prospettiva. Così come alcuni ambiti progettuali si giovano oggi di normative più prestazionali che prescrittive, allo stesso modo, invece di fissare nuovi confini semantici e operativi (che i rispettivi ordini, collegi e associazioni professionali cercherebbero inevitabilmente di spostare più in là a proprio favore) sarebbe più utile eliminare i confini stessi. Il tutto nell'ottica dell'obiettivo comune della conservazione, senza timore da parte di alcuni di essere espropriati di prerogative su azioni progettuali che, il più delle volte, non sanno neanche come affrontare. Qualche esempio: è vero che l'architetto che supera l'esame di Stato è abilitato a progettare e a dirigere anche interventi strutturali. Ma gli ingegneri strutturalisti non se ne lamentano, dato che è statisticamente assodato che assai raramente lo fa. Ma è giusto che conosca i principi della statica, della scienza e della tecnica delle costruzioni perché queste competenze gli consentono di indirizzare il progetto e di interloquire e collaborare meglio con lo strutturalista. Lo stesso si può dire per la progettazione impiantistica. Altre discipline si sono senz'altro giovate di maggiori aperture nei confronti di nuove proposte metodologiche. A patto, però, che fossero effettivamente portatrici di un valore di novità. L'archeologo, come il restauratore, operando tra l'altro anch'egli sui beni culturali, ha chiesto e ottenuto un ruolo non semplicemente consultivo nei processi di intervento. *Ope legis*, l'analisi stratigrafica è stata inserita fra le analisi preliminari prescritte dalle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (pubblicate nel 2006 e rese cogenti con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007). Introducendo una procedura di indagine archeologica di particolare importanza per la valutazione preventiva e per la conservazione in un ambito tradizionalmente di competenza pressoché esclusiva di soggetti con formazione ingegneristica e geotecnica. Invasione di campo? Se mai un ulteriore contributo ad incrementare quel 'fattore di confidenza' che è conquista metodologica non da poco nel settore normativo dell'intervento strutturale sul costruito, per tanto tempo uniformato, prima della redazione delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC, che dedicano un intero capitolo all'intervento sull'esistente), alle pratiche del Genio civile. In sintesi, sembra di poter affermare che, come nell'ambito dell'insiemistica l'intersezione di due insiemi genera un terzo insieme che gode contemporaneamente delle proprietà dei due insiemi di partenza, una maggiore contaminazione di ruoli e competenze in nome di un obiettivo e di metodologie comuni potrebbe semplificare il lavoro e migliorarne i risultati, senza che ciò vada a detrimento delle rispettive aspettative professionali. Si creerebbe molto probabilmente, come è successo fra architetti e ingegneri, un confine naturale fra le competenze, teoricamente superabile (da pochi, più capaci), ma di fatto rispettato e autorevole.

Tornando al discorso che qui più interessa, sappiamo tutti che l'architetto non è sempre a suo agio sui temi della progettazione dell'intervento di conservazione e restauro e/o non è sempre padrone di alcune finzze interventive rispetto a chi le ha nella propria cassetta degli attrezzi. Non a caso la 'scheda tecnica' del restauratore, quando prevista, viene molto volentieri assunta tout court nei capitolati e nelle relazioni del più generale progetto di intervento gestito dall'architetto, e le relative voci confluiscono per lo più senza



cambiamenti nel computo metrico estimativo. Ben venga dunque l'ampliamento della competenza del restauratore in tema di progettazione e direzione dei lavori di restauro che, ricorda l'Allegato A punto A1 del DM 86/2009, viene svolta *"anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo"*. Un esproprio di competenze? Non si direbbe. Un vantaggio economico per i restauratori a scapito degli architetti? Certamente, ma accettabile. Ma, c'è un ma: sulla base di quali tariffe di possibile riferimento per le prestazioni? A oggi quelle degli architetti, e questo è discutibile, dato che responsabilità e competenze delle due professioni non sono esattamente sovrapponibili né paragonabili. Tra l'altro i restauratori scontano una tardiva regolamentazione (2004) della loro professione e il prolungamento fino al 2018, ben oltre ogni ragionevole limite, della disciplina transitoria riguardante l'abilitazione all'esercizio. E il primo bando per il conseguimento della qualifica di restauratore, indetto nel 2024, è stato annullato e ribandito a fine maggio di quest'anno. Non una buona pubblicità.

Resta poi aperta la questione dell'insegnamento dei principi e delle tecniche del restauro negli atenei, ad oggi solidamente nelle mani di architetti e ingegneri, il che è comprensibile, essendo l'attività del restauratore indirizzata soprattutto all'esercizio professionale. Esercizio al quale si può accedere, a valle del regime transitorio sopra citato, attraverso istituti assai eterogenei o anche singoli corsi: Scuole di alta formazione e studio del Ministero della cultura (presso ICR, OPD, ICPAL), corsi di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR02), corsi di II livello come quelli, per esempio, delle Accademie di Belle arti.

Un panorama controverso, che ha visto tra l'altro nascere polemiche interne sul ruolo 'privilegiato' delle SAF rispetto ad altri soggetti formativi e sulle difficoltà per ottenere il riconoscimento dei titoli maturati prima del 2009. Rispetto al quale architetti e ingegneri vantano l'incardinamento della disciplina del Restauro in un settore scientifico disciplinare definito dal CUN (CEAR 11/B già ICAR19), in seno alle lauree UE, e il percorso professionalizzante di terzo livello costituito dalle Scuole di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio, aperto comunque anche agli ingegneri e ai laureati nelle classi di Conservazione e restauro dei beni culturali, quindi anche ai restauratori. Architetti e ingegneri che sono comunque obbligati, per esercitare la professione, a superare un esame di Stato.

Se poi si cerca di individuare i caratteri distintivi della professione di restauratore si va incontro a curiose sorprese. Un primo fondamentale riferimento è costituito dalla normativa nazionale che ha ripreso quella comunitaria.

La definizione delle professioni è stata affrontata dall'UE con lo sviluppo, nel 2008, dell'*European Qualifications Framework - EQF, Quadro europeo delle qualificazioni*, articolato in otto livelli di formazione in base alle Conoscenze e alle Abilità, e alle Competenze (termine poi sostituito da Responsabilità e autonomia) che queste consentono di acquisire. L'EQF consente di confrontare ed eventualmente equiparare i percorsi di formazione qualificante disponibili nei paesi membri (altri paesi del continente lo adotteranno a breve). All'EQF, aggiornato dall'UE nel 2017, fanno necessariamente riferimento molte normative italiane: a valle dell'EQF, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ha compilato un Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ossia un sistema classificatorio e informativo che descrive il lavoro attraverso 24 settori economico-professionali, e mappa le qualificazioni rilasciate in Italia dagli enti pubblici. L'Atlante è stato sviluppato per supportare la creazione del Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione, Formazione delle Qualificazioni Professionali, come previsto dal D.Lgs. 13/2013.

Nell'Atlante le attività di restauro (articolate nelle Sequenze *Individuazione e Tutela, Valorizzazione e promozione, Conservazione e Gestione* dei beni culturali) non sono inserite in un Settore Economico Professionale (SEP) a sé, né nel SEP 09 -Edilizia,



bensi nel SEP 22 - *Servizi culturali e di spettacolo*, insieme alla *Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo*. E insieme alle attività di Biblioteche e archivi, Musei, Gestione di luoghi e monumenti storici, Orti botanici, Giardini zoologici e riserve naturali. E ai codici – fra gli altri – di Archeologi, Esperti d'arte, Stimatori di opere d'arte, Tecnici del restauro. Una collocazione quanto meno singolare, quasi di risulta, che rivela la difficoltà nell'individuare e definire un settore dedicato ai beni culturali, autonomo, non facilmente assimilabile a quello dell'edilizia, che è invece fermamente incentrato sulle nuove costruzioni e sulle ristrutturazioni andanti ed è caratterizzato da un livello tecnico medio di bassa caratura. Un'assegnazione apparentemente bizzarra, che si spiega (ma non si giustifica) riflettendo su una fenomenologia ormai inveterata: *expomania*, spettacolarizzazione dei beni culturali, “*open to meraviglia*”, azzeramento della *longue durée* grazie al restauro inteso come momento catartico di annullamento dello scorrere del tempo e dei suoi guai, per un'epifania pasolinianamente edonistica, dichiaratamente attualizzante e guidata dal marketing e dai tempi brevi del consumo. Parecchi fra i restauratori hanno protestato, senza esito, per questa collocazione. Che peraltro è stata ribadita fino all'anno scorso dall'inquadramento adottato dell'ISTAT, che alle imprese di restauro assegnava il codice di attività economica (AtEco) 90.03.02, ricompreso nel macro-gruppo *R - Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento* (ora l'attività è inquadrata nel nuovo gruppo *91 - Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali*, e il termine “restauro” è stato espunto dalle definizioni di altri settori di attività).



Di tutt'altro genere, ma non certo più evoluta, la via percorsa recentemente per individuare i ruoli del Ministero per la Cultura (MIC), ed in particolare gli organici operanti per la tutela di Stato all'interno delle Soprintendenze. I loro ruoli sono stati recentemente ridefiniti, suddividendoli, o meglio: raggruppandoli, in nuove famiglie professionali (Circolare 157/2023 DG Organizzazione Servizio MIC sull'accordo del 7 luglio 2023 fra Ministero e Organizzazioni Sindacali). La razionalizzazione fortemente voluta dal Ministero raggruppa ora i funzionari archeologo, architetto e restauratore di beni culturali sotto l'identica dizione di *Tecnico specialista per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale*, al pari di archivisti, ingegneri, storici dell'arte etc. La definizione delle idoneità, unica per tutti i soggetti, si limita a specificare che ogni figura è chiamata ad operare *"negli ambiti di competenza"*. La si può vedere in due modi: un lodevole tentativo di massimizzare l'interazione delle competenze e la valorizzazione delle effettive capacità personali, al di là del titolo che ciascuno porta davanti al nome (anche l'unificazione delle soprintendenze, DM 44/2016, potrebbe andare in questa direzione), o una rinuncia a dettare delle specifiche che sarebbero oggetto, quanto meno, come in passato, di rivendicazioni e irrigidimenti sindacali su mansionari e retribuzioni e di corrispondenti azioni ministeriali. Lo si capirà negli anni a venire. I segnali che si colgono finora non sembrano buoni; l'accorpamento degli organici sembra funzionale a favorire un loro ridimensionamento, a sua volta politicamente indirizzato a contenere le attività di controllo, semplificando le procedure oltre il conveniente e sguarnendo il fronte della tutela di Stato.





ISSN 2283-7558
ottobre2025

Direttore Responsabile **Chiara Falcini**
chiara.falcini@recmagazine.it

Direttore Editoriale **Cesare Feiffer**
cesarefeiffer@studiofeiffer.com

Vicedirettore **Alessandro Bozzetti**
a.bozzetti@studiocroci.it

Comitato Scientifico Internazionale
Area ESTERO

> **Alessandro Bozzetti, Dario Alvarez, Amnon Baror, Marcella Gabbiani**

Area PROGETTI E CANTIERI

> **Riccardo Dalla Negra, Nicola Berlucchi, Francesco Trovò, Lorenzo Jurina**

Area PAESAGGIO

> **Maria Grazia Cianci, Giovanna Battista, Angelo Verderosa, Anna Raimondi**

Area CULTURA DEL PROGETTO

> **Luca Rinaldi, Marco Ermentini, Marco Pretelli, Michele Trimarchi,**

Giulia Ceriani Sebregondi

Area TECNOLOGIA

> **Paolo Gasparoli, Marta Calzolari, Pietromaria Davoli, Marianna Rotilio**

Editore
via Dormelletto, 49
28041 Arona (NO)

rec*_editrice*

Redazione_redazione@recmagazine.it

Grafica_JungleMedia
Collaborazione Federica Moraglio

RIVISTA DIGITALE PERIODICA VENDUTA IN ABBONAMENTO
6 numeri/anno – uscita bimestrale
abbonamenti@recmagazine.it

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati
Pubblicazione online a periodicità bimestrale registrata
presso il Tribunale di Verbania
n.3 del 2.03.2017 - n. cron. 594/2017

in COPERTINA_Un restauratore all'opera in un cantiere.



La rivista digitale periodica dedicata agli operatori del mondo del restauro e del riuso.

Il magazine di aggiornamento e di approfondimento per chi si occupa di beni culturali e di tutela, di riqualificazione e di consolidamento strutturale.

magazine **recuperoeconservazione**

è per tutti coloro che ritengono che conservare il patrimonio sia un piacere oltre che un dovere.

www.recuperoeconservazionemagazine.it

www.recmagazine.it

info@recmagazine.it